

*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)*

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto i) - Sottosezione 1 Articolo 37

Misura 214
“Pagamenti agroambientali”
azioni 1-2-3-4-5-6-8-9-10

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCOGLIMENTO DI NUOVE DOMANDE

PREMESSA

Con il presente Programma Operativo di Misura la Provincia di Modena dà attuazione agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale per la Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" azioni 1-2-3-4-5-6-8-9-10.

Il presente Programma Operativo definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura.

Riferimenti normativi

- ♦ Il Reg. (CE) n. 1290/05
- ♦ Il Reg. (CE) n. 1698/05
- ♦ Il Reg. (CE) n. 1974/06
- ♦ Il Reg. (CE) n. 1975/06
- ♦ Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 approvato in data 30 gennaio 2007 dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, con proprio atto n. 99.
- ♦ La Delibera di Giunta Regionale n. 168/2008 e n. 363/2008 di approvazione del Programma Operativo regionale dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale" e delle modalità di attuazione e di presentazione delle domande di contributo;
- ♦ Il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP) di Modena approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Modena n. 165/2007, successivamente modificato dalla Deliberazione 200/2007
- ♦ La Delibere del Consiglio Provinciale n. 41 del 12 marzo 2008 che approva uno schema tipo di convenzione della gestione associata;
- ♦ La Determinazione del Dirigente della Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) n. 1729 del 21/2/2008 che adotta la procedura operativa per la presentazione delle domande sulle misure del PSR

Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

OBIETTIVI

La Misura in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.

CARATTERISTICA DELLA MISURA

Nel Programma Operativo Asse 2 la Regione Emilia Romagna stabilisce le azioni da attivare attraverso l'adozione di bandi emanati dagli Enti territoriali.

Per la Misura 214 "Pagamenti Agroambientali" è prevista l'attivazione obbligatoria delle seguenti Azioni:

<p>Azione 2 "Produzione Biologica"</p>	<p>Sono previsti premi per l'introduzione (IPB) e il mantenimento (MPB) dell'agricoltura biologica realizzata ai sensi del Reg. CEE 2092/91 e succ. mod. e int. e del Reg. CE 1804/99 (zootecnia Bio). Il premio è ulteriormente diversificato per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche. In pianura l'azione deve essere attivata contemporaneamente all'azione 9 e/o all'azione 10 e/o all'azione 3 della Misura 216.</p>	<p>Durata impegno 5 anni</p>
<p>Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano romagnolo a rischio di abbandono".</p>	<p>Sono previsti premi per mantenere o aumentare la consistenza delle razze locali in via di estinzione (Bovini, Ovini, Suini, ecc..). indicati nella Tab. 42 allegata al P.S.R. Pur non essendo presente nell'elenco delle razze a rischio di abbandono, è possibile presentare domande di aiuto per l'annualità 2008 anche per la razza ovina Cornella Bianca. Tuttavia l'ammissibilità al regime di impegno e di sostegno finanziario previsti dall'Azione 5 è comunque condizionata a specifica approvazione, da parte della Commissione europea, della modifica del P.S.R. 2007-2013 per quanto attiene l'inserimento in elenco della razza medesima</p>	<p>Durata impegno 5 anni</p>
<p>Azione 6 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano romagnolo minacciate da erosione".</p>	<p>Sono previsti premi per mantenere o aumentare la consistenza delle varietà locali minacciate da rischio di erosione (Frutticole/viticole e orticole) indicate nella Tab. 43 allegata al P.S.R.</p>	<p>Durata impegno 5 anni</p>
<p>Azione 8 "Regime sodivo e praticoltura estensiva"</p>	<p>Sono previsti premi per la conversione dei prati e/o pascoli estensivi o per il mantenimento dei prati e/o pascoli estensivi, di medicaia a fine ciclo, di prati polifiti permanenti storicamente esistenti, recupero di prati di montagna, di prati già mantenuti realizzati o recuperati attraverso l'azione 8 dell'ex Reg. CE 1257/99.</p>	<p>Durata impegno 5 anni</p>
<p>Azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"</p>	<p>Sono previsti premi per la conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario (siepi, boschetti, piantate, maceri, ecc..) già esistenti. Il premio è commisurato alla superficie investita ad elementi naturali (min. 5% - max. 10% della SAU aziendale) e viene distinto tra 1° quinquennio e 2° quinquennio. In collina è applicabile esclusivamente nelle aree preferenziali o nelle aziende che adottano l'azione 2</p>	<p>Durata impegno 10 anni</p>

	“Produzione Biologica”.	
Azione 10 "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali”.	Sono previsti premi al ritiro ventennale dei seminativi per scopi ambientali (mantenimento, conservazione, realizzazione di interventi quali zone umide, complessi macchia radura, prati umidi, ecc..). Il premio è commisurato alla superficie oggetto d’impegno e viene differenziato tra ambito territoriale di pianura e collina. In collina è applicabile solo nelle aree preferenziali.	Durata impegno 20 anni

Il Programma Operativo d’Asse 2 stabilisce inoltre che a livello provinciale occorra stabilire l’apertura delle Azioni non attivate obbligatoriamente dalla Regione.

La Provincia, secondo quanto stabilito nel proprio Programma Rurale Integrato, intende aprire tutte le azioni non attivate obbligatoriamente dalla Regione:

Azione 4 “Incremento della sostanza organica”	Sono previsti premi per interventi finalizzati ad aumentare gli impieghi degli ammendanti organici apportati ai terreni agricoli (intervento 1 e 2). E’ applicabile nelle zone di pianura e collina dei comuni a basso carico di azoto zootecnico (non superiore a 127 hg di azoto organico/ha di SAU). Il premio è commisurato alla superficie oggetto d’impegno e viene differenziato tra ambito territoriale di pianura e collina	Durata impegno 5 anni
Azione 3 “Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque”	Sono previsti premi per l’intervento di tipo “Cover crop” e “Inerbimento permanente di frutteti e vigneti” finalizzati alla tutela della qualità idrica e del suolo, nonché della riduzione dei rischi di erosione.	Durata impegno 5 anni
Azione 1 “Produzione Integrata” limitatamente alle aziende, prevalentemente frutticole e/o viticole, che producono Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Lambrusco di Sorbara e/o Pera (Arborea Principale), e che si impegnano ad attuare la Difesa Integrata Avanzata.	Sono previsti premi per l’introduzione (IPI) e il mantenimento (MPI) della Produzione Integrata realizzata ai sensi dei Disciplinari Regionali (DPI).	Durata impegno 5 anni

L’**Azione 7** “Agrobiodiversità: progetti comprensoriali integrati” non viene attivata in quanto il P.S.R. ne assegna la competenza ad una gestione esclusiva da parte della Regione Emilia Romagna.

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

Le Azioni della Misura 214 prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

Per quanto concerne i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari si rimanda al paragrafo 5.3.2.6.3, lettere a) e b), del P.S.R. 2007-2013

BENEFICIARI

Possono beneficiare dei Pagamenti agroambientali delle Azioni della Misura 214, esclusa l'Azione 7, gli Imprenditori agricoli definiti ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, nonché esclusivamente per le Azioni 5 e 6 altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05.

Possono accedere ai Pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe delle Aziende Agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata e inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del P.S.R. attivate.

REQUISITI E IMPEGNI

Per beneficiare dei pagamenti agroambientali i richiedenti devono, **per l'intero "periodo di impegno"**, possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. e nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno.

I requisiti di accesso dovranno dare riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda e alla consistenza dei capi allevati alla medesima data.

Periodo di impegno: Periodo di durata
QUINQUENNALE, per gli impegni riferibili alle Azioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
DECENNALE per gli impegni riferibili all'Azione 9,
VENTENNALE per gli impegni riferibili all'Azione 10
in riferimento al quale sono stati assunti impegni agroambientali connessi all'accoglimento di specifica "domanda di aiuto".
Gli adempimenti oggetto di impegno sono descritti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nelle "Schede tecniche attuative"

Decorrenza del periodo di impegno: la decorrenza dei termini di inizio impegno è definita con atto della Direzione Generale Agricoltura in sede di fissazione delle scadenze per la presentazione delle domande di aiuto.

Per le domande di aiuto presentate nell'annualità 2008, la decorrenza iniziale di impegno corrisponde al primo giorno stabilito per la presentazione delle domande.

PRESCRIZIONI GENERALI

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardando la Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/06 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

I beneficiari di sostegni per la Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 che non hanno presentato, ovvero per i quali non è stata accolta, specifica domanda di trasferimento agli analoghi (o più gravosi) impegni del P.S.R. 2007-2013 avranno l'obbligo di presentare le periodiche "domande di pagamento" relative agli impegni in corso ex Reg. (CE) 1257/99 nei modi e nei tempi definiti da AGREA.

AREE DI APPLICAZIONE

La Misura si applica nel territorio regionale, distinguendo gli ambiti territoriali della "pianura", della "collina" e della "montagna", come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede del P.S.R. 2007-2013.

Inoltre, con l'obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, per alcune Azioni, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l'applicazione della Misura.

Inoltre, è data priorità alle ulteriori aree preferenziali secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013, dal Programma Operativo dell'Asse 2, dal P.R.I.P. e secondo i criteri approvati con delibera di Giunta Provinciale.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite per la Misura delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, ulteriormente specificate con Delibera di Giunta R.E.R. n. 363/2008, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, al P.R.I.P. e alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede tecniche attuative di azione".

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della "domanda di aiuto", se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell'applicazione della

normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007..

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le “domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni dovranno essere presentate nel periodo compreso **dal 10 aprile 2008 al 15 maggio 2008** secondo le modalità definite da A.G.R.E.A. nella propria “Procedura operativa per la presentazione delle domande” approvata con Determinazione n. 1729 del 21/02/2008, utilizzando la modulistica e i supporti informativi messi a disposizione.

Allegata alla domanda dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa utilizzando il “Modello Integrativo Ente” riportato in appendice al presente Avviso Pubblico.

Le domande potranno essere ammesse al pagamento anche qualora pervengano con un *ritardo non superiore a 25 gg.* complessivi (festivi compresi) rispetto alla scadenza del termine fissato o dall'eventuale proroga.

In caso di ritardo sarà applicata una riduzione dell’Indennità pari ad un punto percentuale per ogni giorno feriale di ritardo accumulato, come previsto nell'art. 21 del Regolamento (CE) n. 796/2004; sarà inoltre disposto il controllo in loco obbligatorio per le domande che dovessero pervenire in data successiva a quella di “Estrazione del campione relativo alle domande da controllare in loco”.

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

A. Modalità di compilazione delle domande

Le domande relative alla misura 211 del PSR 2007 – 2013 della Regione Emilia - Romagna potranno essere compilate esclusivamente mediante l’utilizzo del sistema informatico di AGREA; è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.

I *soggetti abilitati alla compilazione* sono:

1. i Centri Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo.
2. i singoli beneficiari (*Utenti Internet*), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA. (a tal fine gli interessati dovranno richiedere il rilascio di un identificativo utente ed una password ad AGREA utilizzando le procedure e la modulistica messe a disposizione sul sito <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>).

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema di AGREA è *l’iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario*. Per l’iscrizione in Anagrafe Regionale (L.R. n. 15/1997) vale quanto disposto dal Regolamento Regionale di attuazione n. 17 del 15 settembre 2003 (e successive eventuali modificazioni e integrazioni).

I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili.

B. Modalità di presentazione delle domande

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- 1) **PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA:** la domanda compilata da un Centro di Assistenza Agricola (CAA) convenzionato con AGREA per conto dei beneficiari che abbiano rilasciato apposito mandato. In tal caso, la domanda è compilata, presentata e protocollata sul sistema operativo pratiche (SOP) di AGREA. L’incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d’identità e quindi effettua la protocollazione su SOP. Agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di

concessione, la data di presentazione della domanda compilata dal CAA consiste nella data del protocollo di sistema SOP di AGREA attribuito dal CAA alla domanda. Il numero di protocollo assegnato dal sistema SOP di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati (dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati indicati in domanda e quelli effettivamente presenti).

La stampa cartacea della domanda, firmata dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo di sistema (SOP) di AGREA, deve essere fatta pervenire dal CAA con lettera d'accompagnamento (anche cumulativa), insieme al suo fascicolo di allegati, entro il terzo giorno feriale successivo a quello di protocollazione, alla Provincia di Modena, Assessorato Agricoltura e Alimentazione Via Rainusso 144 41100 Modena o alle Comunità Montane: Appennino Modena Est (Via Tesi n. 1209, Zocca), Appennino Modena Ovest (Via Rocca n.1 Montefiorino) o alla Comunità Montana del Frignano (Via Giardini n. 15, Pavullo nel Frignano) in base alla competenza territoriale.

I CAA potranno trasmettere domande alla Provincia di Modena o alle Comunità montane modenesi solo se protocollate sul sistema di AGREA. La ricezione da parte di detti Enti di domande compilate dai CAA e non protocollate sul sistema di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande *non* potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando.

- 2) *PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO LA PROVINCIA DI MODENA O UNA DELLE TRE COMUNITA' MONTANE IN BASE ALLA COMPETENZA DEFINITA AL PARAGRAFO 16*: tale modalità è riservata ai beneficiari che non intendano avvalersi di un CAA per la presentazione della domanda e che sono in possesso di un identificativo e una password come “Utente Internet” per l'accesso al Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA. Il beneficiario “Utente Internet”, compilerà la domanda su SOP, eseguirà il controllo di compilazione con l'apposita funzione per escludere la presenza di anomalie bloccanti affinché la domanda raggiunga sul sistema lo stato di “presentata”, Il beneficiario dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità e completa di tutti gli eventuali allegati, direttamente all'ente territoriale competente indicato dal bando della misura (con riferimento agli orari di apertura degli uffici preposti alla ricezione), che apporrà la data di ricezione presso i propri uffici ed il numero di protocollo del proprio sistema di protocollazione, riportandolo anche su tutti gli allegati. In relazione alle scadenze indicate nel bando o nell'atto di concessione, la data di presentazione della domanda compilata dall'Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dall'ente territoriale competente. L'Ente registrerà poi sul sistema di AGREA tale data e il numero di protocollo attribuito, utilizzando l'apposita funzione “protocollo manuale”.

In sintesi, a seconda della modalità di presentazione scelta, agli effetti delle scadenze disposte dai bandi o dagli atti di concessione, *la data di ricevimento dell'istanza corrisponde con:*

- *data del protocollo di sistema attribuito dal CAA con la funzione di protocollazione* nel caso di scelta della modalità: “*PRESENTAZIONE ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE SU SOP PRESSO UN CAA*”;
- *data di ricezione presso l'Ente competente* nel caso di scelta della modalità: “*PRESENTAZIONE SEMI – ELETTRONICA CON PROTOCOLLAZIONE PRESSO L'ENTE COMPETENTE*”

C. Casi di non ricevibilità

Qualora pervengano domande:

- compilate manualmente su supporto cartaceo;

- compilate da utenti internet solo parzialmente, senza il completamento delle fasi di controllo di coerenza (stati di sistema precedenti quello di “presentata”);
- compilate da CAA senza il completamento delle fasi di compilazione e protocollazione (stati di sistema precedenti quello di “protocollata”);

saranno dichiarate *non ricevibili* e la Provincia di Modena comunicherà ai richiedenti il provvedimento di diniego. Entro i termini di scadenza dei bandi o degli atti di concessione, tuttavia, è fatta salva la possibilità di regolarizzare le domande completando le suddette fasi sul sistema.

Eventuali modifiche e integrazioni alla determinazione 1729/2008, dovranno essere rispettate dal beneficiario anche in assenza di adeguamento della presente Deliberazione in quanto tali modalità si riportano esclusivamente per offrire una lettura coordinata.

Per ogni delle annualità previste per l’apertura della ricezione di domande per nuovi impegni in attuazione della Misura 214 sarà definita una scadenza unica per la presentazione delle "domande di aiuto", con atto della Direzione Generale Agricoltura e con valenza per l’intero territorio regionale.

Possono essere presentate “domande di aiuto” per assunzione di nuovi impegni agroambientali relativi alla Misura 214 unicamente se riguardanti particelle non già oggetto di impegni “non ancora conclusi” riferibili alla attuazione di precedenti programmi (vedi Reg. CEE Reg. CEE 2078/92, Reg. CE 1257/99 e Azioni già attivate ex Reg. CE 1698/05).

Domande concernenti trasferimenti, sostituzioni o estensioni degli impegni potranno essere accolte unicamente se previsti dal presente Programma. Al riguardo, per i bandi a valere sull’annualità 2008 si ammette la possibilità di accogliere domande di adesione a nuovi impegni anche per particelle oggetto di impegni “quinquennali” della Misura 2.f del P.S.R. 2000-2006 non ancora conclusi nei casi di richiesta di adesione ad “analoga” azione attivata dal P.S.R. 2007-2013. L’ammissibilità di tali trasferimenti di impegno è giustificata dalla attivazione di più rafforzate e significative azioni.

Tuttavia, si escludono dalla possibilità di trasferimento dell’impegno i beneficiari la cui domanda di assunzione di impegni agroambientali sulla Misura 2.f sia stata assunta a decorrere dall’annata agraria 2005-2006, con riferimento alle deliberazioni regionali n. 1299 dell’1 agosto 2005 e n. 1797 del 7 novembre 2005. Tale esclusione è motivata dal fatto che essendo già stati assunti gli impegni di rispetto della Condizionalità e di adeguamento degli adempimenti alle condizioni previste per le analoghe Azioni del P.S.R. 2007-2013, non sussistono i richiesti presupposti di rafforzamento degli impegni.

Nel caso in cui domande di trasferimenti di impegno non risultassero collocate nelle graduatorie in posizione utile per il loro pagamento, gli interessati dovranno:

- proseguire gli impegni alle condizioni a suo tempo sottoscritte;
- presentare la prescritta domanda di pagamento riferita al proseguimento dell’originario impegno, secondo i tempi e le modalità stabiliti.

Nel caso in cui le superfici per le quali vengono richiesti “pagamenti agroambientali” siano ubicate in territori di più Amministrazioni competenti, i **requisiti di accesso** faranno comunque riferimento alla totalità delle particelle condotte dal richiedente alla data di decorrenza dell’impegno.

La Misura 214 *in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l’obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione*, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

COMPETENZA

La “Domanda di aiuto” per l’assunzione iniziale di impegni agroambientali è **unica**, anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni, la competenza relativa alla selezione delle domande e al loro finanziamento è attribuita in relazione alla seguente casistica:

- a) all'Amministrazione titolare (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5), secondo le regole definite nel bando proprio dell'Amministrazione (istruttoria-selezione su Amministrazione unica), per le seguenti tipologie:
 - Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, non possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.
- b) a ciascuna Amministrazione competente nella quale ricadono particelle agricole oggetto di impegno, in tutti gli altri casi (istruttoria-selezione separata su più Amministrazioni):
 - Azioni 1 e/o Azione 2;
 - Azioni che non coinvolgono obbligatoriamente l'intera SAU aziendale o interi corpi aziendali: casi per i quali la parte di un impegno ricadente in una determinata Amministrazione competente, singolarmente considerata, possiede i requisiti minimi di estensione delle superfici richiesti per l'accesso.

Nei casi di cui alla precedente lettera b), si procederà come di seguito indicato.

Verrà individuata un'Amministrazione definita "titolare" (Amministrazione competente in cui è ubicata la maggior parte della SAU oggetto di impegno ovvero in cui è ubicato l'allevamento o comunque la maggior parte delle UBA nel caso dell'Azione 5) ed una o più Amministrazioni coinvolte definite "cointeressate".

AGREA segnalerà alle Amministrazioni "titolari", attraverso un apposito report, quali sono le domande che hanno superfici ricadenti in ambiti di altre Amministrazioni competenti.

Le Amministrazioni "titolari" esamineranno il contenuto di tali domande in relazione alle casistiche sopra indicate e comunicheranno eventualmente alle Amministrazioni "cointeressate" e ad AGREA quali domande dovranno avere una selezione "separata" indicando le domande, le azioni e le Amministrazioni interessate in ciascun caso.

I beneficiari saranno informati in merito alla gestione con procedura separata attraverso apposita comunicazione di avvio di procedimento.

AGREA scaricherà i dati di tali domande alle rispettive Amministrazioni cointeressate.

Le Amministrazioni cointeressate cui compete la selezione e il finanziamento di "parti" di una singola "domanda di aiuto" per l'assunzione iniziale di impegni agroambientali, comunicheranno l'esito dell'istruttoria in ordine al diritto o meno all'ammissibilità della domanda di aiuto alla Amministrazione "titolare" prima che questa adotti l'atto di concessione, che sarà comunque unico per singola domanda anche se afferente a superfici ricadenti in territori di più Amministrazioni competenti.

Le specifiche risorse assegnate ad una singola Amministrazione competente sono destinate:

- alle domande totalmente ricadenti nel proprio territorio e
- alle parti di domande inerenti a particelle agricole ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi di cui alla precedente lettera b), anche se la titolarità della domanda è riferibile ad altra Amministrazione.

Pertanto, la sommatoria degli importi degli atti di concessione di ciascuna Amministrazione potrà differire dall'entità delle risorse complessivamente assegnate, in ragione della maggiore o minore incidenza di superfici fuori territorio selezionate da altre Amministrazioni.

SELEZIONE DELLE DOMANDE

Graduatorie

La Provincia provvederà, entro 45 giorni dal ricevimento delle domande e fatto salvo ritardi giustificati, nell'ambito della convenzione per la gestione associata delle domande, ad approvare specifica graduatoria unica per "azioni" applicando il "Meccanismo di selezione", approvato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 363/2008 e basato sui "Criteri di Selezioni Misura 214 azioni 1-2-3-4-5-6-8-9-10" approvati dalla Giunta Provinciale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste dal PRIP per questa Misura.

Criteri operativi di selezione

Nell'elaborazione dei criteri di selezione per la Misura 214, così come previsto dal PSR, sono state individuate delle priorità che agiscono in modo subordinato fra di loro. Queste priorità sono distinte in "**Priorità Territoriali**", "**Priorità Tecniche**" e "**Priorità Soggettive**".

La graduatoria è determinata in base alla valenza ambientale degli interventi.

La valenza ambientale degli interventi è determinata in coerenza con quanto stabilito dal P.S.R., dal P.O.A. Asse 2 e dal P.R.I.P. sulla base di:

1. concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, nelle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle altre aree preferenziali;
3. alle priorità territoriali (incluse le sovrapposizioni di aree preferenziali) della superficie oggetto di impegno e alla loro estensione;
4. alle priorità soggettive (solo per casi ex-equo).

Pertanto, tenuto conto delle priorità territoriali sopraccitate, al fine della definizione della graduatoria delle domande si terrà conto del "peso" attribuito alle singole aree preferenziali individuate per ogni singola azione, così come previsto nella **tabella 1 sottostante**:

Tabella 1

"Peso" territoriale attribuito alle singole aree preferenziali

Codice Ap	Peso attribuito
1	26215
2	26215
11	13107,2
12	6553,6
13	3276,8
14	0 *
15	1638,4
16	819,2
17	409,6
18	204,8
19	102,4
20	51,2
21	25,6
22	12,8

** l'area preferenziale "Reti Ecologiche" individuata con il codice AP 14 assume un valore pari a 0 non viene applicata in quanto, così come previsto nella Delibera di Giunta Provinciale n. 105 del 11/03/2008, l'area non risulta ancora essere stata cartografata e recepita negli strumenti di pianificazione territoriale dell'Ente*

Tabelle di descrizione dei codici aree

Codice Area	Descrizione Codice Area
1	Aree Rete Natura 2000
2	Aree Vulnerabili
11	Parchi nazionali e Regionali e riserve
12	Oasi di protezione della fauna e Az. faunistica venatorie
13	Zona di tutela naturalistica
14	Reti ecologiche
15	Zone di Rispetto dei punti di captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art.42 Titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque
16	Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio pedecollinare e di pianura come delimitate, ai sensi dell'art. 44, lett. a delle Norme del PTA, dalla cartografia parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (Tavola 1) e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP)
17	Zone di protezione delle acque sotterranee (aree di ricarica ed emergenze naturali della falda) in territorio collinare montano come delimitate, ai sensi dell'art.44, lett. c) delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP)
18	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
19	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
20	Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica
21	Zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale
22	Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nella carta del rischio di erosione idrica e gravitativa di cui all'Allegato 1 del PSR 2007-2013

Le priorità “tecniche” agiscono in modo subordinato rispetto alle priorità territoriali e vengono distinte in priorità tecniche disposte dalla Regione e priorità tecniche disposte a livello provinciale.

La Regione definisce un ordine di priorità tecnico delle azioni previste dalla Misura 214 che devono essere obbligatoriamente attivate a livello provinciale (vedere allegato A), diversificandolo in funzione degli ambiti territoriali di pianura, collina e montagna.

Tab. 1 priorità tecniche disposte a livello regionale

Misura	Azione	PIANURA	COLLINA	MONTAGNA
214	2+9 e 10	P1	-	-
	2+9	P2	-	-
	2+10	P2	-	-
	10	P3	P1	-
	9	P4	P2	-
	8	P5	P3	P1
	2	-	P4	P2
	5	P6	P5	P3
	6	P6	P5	P3

Nel Programma Operativo d'Asse è stabilito che tale ordine di priorità deve essere rispettato, a meno che nei P.R.I.P. non siano stati definiti ordini di priorità diversi. Preso atto che la Provincia ha previsto nel proprio Programma Rurale Integrato che l'azione 2 "Produzione Biologica" venga attuata in modo prioritario rispetto alle altre azioni e che nell'ambito dei comparti produttivi le aziende zootecniche siano prioritarie rispetto alle altre, l'ordine di priorità viene modificato così come segue:

Tab. 2 priorità tecniche disposte a livello provinciale

<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>PIANURA</i>	<i>COLLINA</i>	<i>MONTAGNA</i>
214	2 zootecnica + 9 e 10	P1	-	-
	2 zootecnica 9 o 10	P2	-	-
	2 non zootecnica + 9 e 10	P3		
	2 non zootecnica 9 o 10	P4		
	10	P5	P1	-
	9	P6	P2	-
	8	P7	P5	P3
	2 zootecnica	-	P3	P1
	2 non zootecnica	-	P4	P2
	5	P8	P6	P4
	6	P9	P7	P5

Il Programma Operativo d'Asse stabilisce inoltre che a livello provinciale occorra definire l'ordine di priorità delle Azioni non attivate obbligatoriamente dalla Regione (vedere allegato A).

La Provincia, secondo quanto stabilito nel proprio Programma Rurale Integrato, intende attivare tali azioni secondo il seguente ordine di priorità:

Tab. 3 priorità tecniche disposte a livello provinciale delle azioni non obbligatorie da attivare

<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>PIANURA</i>	<i>COLLINA</i>	<i>MONTAGNA</i>
214	3	P10	P8	P6
	4	P11	P9	-
	1	P12	P10	P7

Nel Programma Operativo d'Asse è stabilito anche che al fine di favorire anche la contemporanea attuazione di azioni diverse che concorrono al perseguimento del medesimo obiettivo, si stabilisce che:

- l'azione 2 può avere priorità maggiore quando attuata unitamente all'azione 3;
- l'azione 1 può avere priorità maggiore quando attuata unitamente all'azione 3.

Qualora la graduatoria definita dall'applicazione dei criteri territoriali determini delle posizioni di "ex-equo" tra le domande, si procederà ad applicare i criteri "soggettivi" secondo il seguente ordine:

- 1. Accordi agroambientali locali:** viene riconosciuta priorità alle aziende aderenti ad Accordi agroambientali.
(Attualmente la priorità non è operativa in quanto la Regione non ha predisposto le specifiche applicative)
- 2. Agricoltura e zootecnia biologica,** secondo l'ordine definito tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 3 :
 - a. aziende zootecniche certificate BIO in introduzione destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
 - b. aziende zootecniche certificate BIO in mantenimento destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
 - c. altre aziende zootecniche certificate BIO in introduzione,
 - d. altre aziende zootecniche certificate BIO in mantenimento;
 - e. aziende vegetali (non foraggere) certificate BIO in introduzione;
 - f. aziende vegetali (non foraggere) certificate BIO in mantenimento;
 - g. aziende foraggere certificate BIO in introduzione;
 - h. aziende foraggere certificate BIO in mantenimento;
 - i. aziende zootecniche in introduzione destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
 - j. aziende zootecniche in mantenimento destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
 - k. altre aziende zootecniche in introduzione,
 - l. altre aziende zootecniche in mantenimento;
 - m. aziende vegetali (no foraggere) in introduzione ;
 - n. aziende vegetali (no foraggere) in mantenimento;
 - o. aziende foraggere in introduzione;
 - p. aziende foraggere in mantenimento;
- 3. Comparto produttivo:** le aziende zootecniche avranno priorità rispetto alle altre, e nell'ambito delle aziende zootecniche è riconosciuta priorità a quelle destinate alla produzione di Parmigiano Reggiano DOP e carne Bovina;
- 4. Imprenditoria giovanile e femminile** secondo il seguente ordine :
 1. donne < 40 anni con 1° insediamento;
 2. uomini < 40 anni con 1° insediamento;
 3. donne < 40 anni;
 4. uomini < 40 anni;
 5. donne > 40 anni;
 6. uomini > 40 anni

Si stabilisce inoltre che qualora l'applicazione dei criteri soggettivi non sia sufficiente a dirimere i casi di domande ex -equo, verrà data priorità alle domande che impegnano una percentuale di

superficie maggiore rispetto alle proprie dimensioni ed in secondo luogo alle aziende con maggiore superficie in assoluto sottoposte ad impegno.

GESTIONE FINANZIARIA

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, sono state assunte le seguenti deliberazioni regionali:

- n. 1441 dell'1 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12 settembre 2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Articolazione spesa pubblica per Asse a livello territoriale e ripartizione per Misura delle risorse destinate a interventi di competenza della Regione";
- n. 1559 del 22 ottobre 2007 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 del 12.9.2007. Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013. Definizione strategie finanziarie, modalità di attribuzione riserva di premialità e di effettuazione compensazioni finanziarie a livello territoriale provinciale"
- n. 101 del 28 gennaio 2008 recante "Reg. (CE) 1698/2005 e Decisione C(2007) 4161 Programma Sviluppo Rurale 2007-2013. Modifiche pianificazione finanziaria per misura, aggiornamento deliberazioni 1441/2007 e 1559/2007 e contestuale definizione obiettivi finanziari per territorio provinciale”.

Con tali atti sono state ripartite e attribuite, per ogni singolo ambito territoriale provinciale, le risorse destinate nel periodo di applicazione del P.S.R. 2007-2013 e sono stati definiti i relativi obiettivi finanziari.

La Provincia di Modena, sulla base di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 100/2008 e dalla Delibera di Giunta Provinciale di adozione del Programma Operativo di Asse 2 parte generale nella quale si sono confermate le % di risorse disponibili indicate dalla Regione, stabilisce che per l'anno 2008 l'ammontare delle risorse disponibili all'accoglimento di nuove domande per la Misura 214 è pari a € 2.021.424 pari al 70% delle risorse assegnate per l'anno.

Riserve finanziarie

Al fine di corrispondere, in particolare alle scelte di politica regionale per la montagna, assicurando nel contempo il raggiungimento di obiettivi di concentrazione e di salvaguardia ambientale su tutto il territorio regionale, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 363 del 17/03/2008, in accordo con gli Enti competenti, sono state approvate specifiche riserve finanziarie per le azioni della Misura 214 attivate obbligatoriamente dalla Regione.

Per la Provincia di Modena il riparto delle percentuali delle riserve è così stabilito:

AZIONI MISURA 214	MO %	Importo riservato €
2	20,00	404.284,80
5	9,00	181.928,16
6	1,50	30.321,36
8	7,50	151.606,80
9	2,00	40.428,48
10	0	0
Tot. Riservate	40	808.569,60
Tot. Libere	60	1.212.854,40
Totale bando	100	2.021.424,00

INDENNITA' CONCEDIBILI E CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI EROGABILI PER SUPERFICIE

Entità dei pagamenti

La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l'Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.). All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli di tali differenziazioni si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione del P.S.R. 2007-2013.

Il P.S.R. 2007-2013 prevede i seguenti massimali:

- *Colture annuali: 600 €/ha*
- *Colture perenni specializzate: 900 €/ha*
- *Razze locali minacciate di abbandono: 200€/UBA*

Per una più dettagliata individuazione dell'entità degli importi dei pagamenti agroambientali si rimanda alle specifiche di ogni singola Azione, come contenute nel P.S.R. 2007-2013.

Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione della Misura 211 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane" o della Misura 212 "Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" con la Misura 214 "Pagamenti agroambientali", non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n.1698/05 per l'applicazione della Misura 214 "Pagamenti agroambientali".

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo sono oggetto di specifico tetto, pari a 385 euro per ettaro, in riferimento ai cumuli realizzabili con l'applicazione delle sopraindicate Misure.

In tutti i casi nei quali siano da applicare delle riduzioni di importi dovuti al cumulo di premi su diverse Misure si procederà con i criteri di seguito elencati:

1. qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia differente, la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda la cui decorrenza del periodo di riferimento è posteriore all'altra
2. qualora il periodo cui si riferisce la corresponsione di sostegni (indennità o pagamenti agroambientali) sia coincidente la riduzione dell'importo sarà da effettuare a carico della domanda il cui periodo di riferimento è più breve

se per errore materiale (o in seguito a istruttoria e/o controllo) si dovessero determinare diminuzioni di estensioni e di importo dei sostegni relativamente alla Misura alla quale non era stata applicata la riduzione, ciò non potrà comunque in nessun caso determinare il ricalcolo in aumento dei sostegni relativi alle altre misure/azioni originariamente oggetto di riduzione.

“DOMANDE DI PAGAMENTO” PER ANNUALITÀ SUCCESSIVE A QUELLA DI ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI

Con riferimento all'art. 3 del Reg. (CE) 1975/06, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta "domanda di pagamento" nei modi e nei termini stabiliti.

Sono soggetti alla presentazione dell'annuale "domanda di pagamento" di sostegni per impegni agroambientali relativi ad annualità successive a quella di assunzione, i pagamenti per i seguenti impegni:

- a. impegni agroambientali assunti in relazione ai Programmi attuativi del Reg. (CEE) 2078/92;
- b. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99;
- c. impegni agroambientali assunti in relazione alla Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 1698/05.

Le domande di pagamento devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate entro la scadenza ultima per la presentazione del Piano Colturale dell'Azienda in connessione alla presentazione delle domande di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003.

Sarà cura di AGREA di dare adeguata informazione per ogni annualità del termine di presentazione di dette domande. Lo stesso sarà adeguatamente pubblicizzato nel sito <http://www.ermesagricoltura.it/>.

Considerando che le domande di trasformazione da impegni ex Misura 2.f del P.R.S.R. 2000-2006 in impegni per la Misura 214 potrebbero non risultare collocate nelle graduatorie per questa ultima Misura in posizione utile per il loro pagamento, gli imprenditori interessati sono comunque tenuti a presentare, per dette particelle, la domanda di pagamento in riferimento al proseguimento dell'originario impegno, secondo i tempi e le modalità prescritti.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006), per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della "domanda di pagamento" annuale determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità corrispondente. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite (vedi artt. 2 del Reg. (CE) 1975/2006 e 73 del Reg. (CE) 796/2004).

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, i suddetti effetti sono comunque prodotti, limitatamente a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili con apposite domande dell'interessato o dall'ufficio istruttore.

Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 214, Azioni 1 e 2, sussiste l'obbligo per i beneficiari di assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite durante il corso dell'impegno, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della *Parte generale* del Programma Operativo dell'Asse 2. Sono escluse dall'assoggettamento all'impegno le porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono riconosciute come corpi aziendali separati dal P.S.R. 2007-2013 e dalle "Schede tecniche attuative".

Qualora non sia ammesso il pagamento per ampliamento di impegno:

- per l'Azione 2, in aree di pianura, permane l'obbligo della contestuale adesione all'Azione 9 e/o 10 e/o Azione 3 della Misura 216. Tale obbligo è da ritenersi soddisfatto qualora la superficie aderente a tali Azioni sia corrispondente almeno al 5% della S.A.U. aziendale, al netto delle superfici eventualmente acquisite successivamente alla domanda iniziale per le quali non è riconosciuto il sostegno;

- per l'Azione 9 non è prevista l'obbligatorietà di assoggettare ad impegno le ulteriori superfici aziendali acquisite.

Nulla osta, comunque, che singoli beneficiari di Azioni 2 e/o 9 amplino volontariamente la superficie aderente all'Azione 9, pur non potendo beneficiare dei sostegni.

Nel caso in cui in corso di attuazione di un impegno per Azione 1 della Misura 214 fosse estesa l'applicabilità della DIA a nuove colture, in assenza di approvazione di specifiche domande di ampliamento di impegno non potrà essere riconosciuta la corresponsione di pagamenti agroambientali per le particelle agricole destinate a dette colture.

Casi verificabili e sostegni concedibili

Nelle annualità successive sono accoglibili unicamente richieste di pagamento che si riferiscono a domande di assunzione di impegno già ammesse e finanziate in annate agrarie precedenti, i cui impegni non risultano conclusi.

Nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno, si dovrà procedere come rispettivamente indicato.

a) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO SENZA AMPLIAMENTI

1 SENZA AGGIORNAMENTO

Si fa riferimento a domande che non presentano modificazioni all'identificazione e all'estensione delle particelle già oggetto di sostegno, né agli impegni attuati, né agli importi unitari dei sostegni relativi alle medesime particelle, né alle relazioni tra le colture e le superfici già oggetto di impegno. In caso di pagamento per U.B.A., si intendono tali le domande che non presentano modificazioni né alle U.B.A. né all'entità del sostegno in precedenza richiesto.

E' RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per le superfici e/o per le U.B.A. già ammesse ad impegno nelle annualità precedenti.

2 CON AGGIORNAMENTO SENZA AUMENTO DI SUPERFICIE E/O U.B.A. SOGGETTE A IMPEGNO

Si fa riferimento all'ipotesi in cui nelle particelle già oggetto di sostegno vi siano cambiamenti nell'identificazione ed estensione delle superfici relative ai singoli utilizzi, nelle relazioni esistenti tra le colture e le superfici già oggetto di impegno, e/o nella composizione delle U.B.A. (nei casi in cui l'entità delle U.B.A. debba essere rapportata all'estensione di superfici agricole), rispetto all'annata agraria precedente; in tale ipotesi è OBBLIGATORIO che la domanda annuale di pagamento sia corredata dei necessari aggiornamenti. Si intendono tali anche le variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio corrisposto.

Si considerano per la corresponsione dei pagamenti le superfici e le UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto"; sono pertanto escluse, in assenza di specifici accoglimenti di "estensioni/ampliamenti di impegno" particelle e/o UBA acquisite successivamente.

Il sostegno sarà quindi ricalcolato in rapporto alle tipologie di coltura praticate nell'annata agraria cui si riferisce il pagamento dell'aiuto come dichiarate nella domanda di pagamento. Negli anni successivi a quello di presentazione della "domanda di aiuto", a parità di superficie impegnata, sono ammessi aumenti della consistenza dei sostegni se in ogni singola Amministrazione competente l'importo dei pagamenti richiesti nelle annualità successive non supera l'entità delle risorse disponibili. Diversamente, si procederà in funzione delle originarie graduatorie.

Si considerano nella fattispecie in questione anche i casi di richieste di corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica, dovute all'introduzione della notificazione per produzione zootecnica in aziende originariamente aderenti all'Azione 2 "produzione biologica" con sola notificazione per produzione vegetale esclusivamente nei casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno.

Il mancato proseguimento dell'impegno biologico relativo al settore zootecnico comporta il recupero della differenza di premio fra l'importo corrisposto per le superfici foraggere al livello di produzione zootecnica e l'importo previsto per la produzione vegetale (per la totalità degli anni per i quali è stato corrisposto nel periodo di impegno). Ciò sempreché vengano mantenuti gli impegni relativi al metodo di produzione biologico "vegetale".

L'ammissibilità della corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica è inoltre condizionata all'avvenuta presentazione della specifica notificazione di produzione biologica **entro il 31 dicembre** dell'annualità precedente a quella di richiesta di pagamento della maggiorazione.

b) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO CON AGGIORNAMENTO PER AUMENTO DELLE SUPERFICI SOGGETTE A IMPEGNO E/O DELLE UBA, o "conferme di impegni con ampliamenti"

Tali domande attengono Azioni per le quali il P.S.R. 2007-2013 prescrive che siano attivate o sull'intera Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) aziendale (ovvero su interi "corpi separati"), o su superfici la cui estensione è rapportata percentualmente all'intera S.A.U. aziendale (ovvero a interi "corpi separati"), o comunque il cui pagamento sia riferito alle UBA allevate, qualora in corso di impegno i beneficiari interessati acquisiscono il titolo di conduzione su ulteriori superfici, o aumentino le UBA allevate, rispetto a quelle dichiarate nelle domande relative alle precedenti annualità.

Per le domande in questione VI È SEMPRE L'OBBLIGO di aggiornare i dati relativi alla domanda iniziale.

Il sostegno per le annualità successive a quella di assunzione di impegno è di norma CONCESSO per le sole superfici e UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto" (ovvero nell'ultima domanda in riferimento alla quale è stato riconosciuto un ampliamento/estensione di impegno).

Pagamenti per ampliamenti di impegno potranno essere riconosciuti unicamente qualora i sostegni che si prevede di corrispondere relativamente alle domande di cui alla precedente lettera a) risultassero inferiori alle risorse disponibili nella specifica annualità cui si riferisce la domanda, e comunque per i soli casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno. Gli importi riconoscibili per ampliamenti non potranno in alcun caso superare il 50% dei pagamenti concessi in riferimento alla originaria domanda di aiuto. Ove le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare la totalità degli importi richiesti per ampliamenti, si procederà e selezionare gli stessi con riferimento alle originarie graduatorie.

NON È RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per particelle e/o UBA acquisite successivamente, in assenza di specifici accoglimenti di "estensioni/ampliamenti di impegno".

Le superfici/UBA incrementate dovranno essere dichiarate in domanda secondo le modalità definite da AGREA.

Con riferimento alla deliberazione regionale n. 1797 del 7 novembre 2005, i beneficiari di pagamenti agroambientali i cui impegni sono stati accolti a decorrere dall'annata agraria 2005-2006, sono tenuti al proseguimento degli impegni sottoscritti alle condizioni (adempimenti) previste per le analoghe Azioni del P.S.R. 2007-2013. Gli stessi beneficiari sono inoltre tenuti al rispetto degli atti

e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale in materia di Condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio Agro-Ambiente Dott.ssa Maria Paola Vecchiati e-mail vecchiati.p@provincia.modena.it.

CAMBIO BENEFICIARIO

Nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“*Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna*”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) 1974/06 se non avviene il *subentro* “... *il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto*” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) 1974/06, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

CONTROLLI

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato nel Reg. (CE) 1975/06 - in particolare gli articoli della Parte II “Norme in materia di gestione e di controllo”,

Titolo I “Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall’Asse 2 e dall’Asse 4” - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all’Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

PERDITA DEI REQUISITI E INADEMPIMENTI

Irregolarità

Per i casi di **“inadempimento”** (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare all’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E’ inoltre previsto il **“recupero degli importi indebitamente percepiti”** (vedi art. 2 del Reg. (CE) 1975/06 che rimanda all’applicazione dell’art. 73 del Reg. (CE) 796/04).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità dei pagamenti agroambientali.

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti agroambientali sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nel paragrafo relativo alla Misura e nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione.

I requisiti richiesti per l’accesso agli specifici impegni della Misura devono essere mantenuti per l’intera durata degli stessi, pena l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06 e/o il recupero degli aiuti come da art. 2 del medesimo Regolamento.

2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

E’ da ricondurre a difformità di superficie e/o di UBA la dichiarazione di superfici e/o capi superiori a quelle accertate. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1 “Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità dei pagamenti agroambientali” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso.

Per i casi di **“difformità” di superficie e/o delle UBA** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) 1975/06.

3. Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 214 sono specificati nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione del P.S.R. 2007-2013 e nelle “Schede tecniche attuative”. Gli stessi devono essere rispettati per l’intero “periodo di impegno”.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l’individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell’entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle specifiche Azioni della Misura 214; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 73 del Reg. (CE) 796/2006 e dell’art. 2 del Reg. (CE) 1975/2006.

La Regione Emilia-Romagna, ad avvenuta definizione del sistema sanzionatorio di cui al comma 2 art. 18 del Reg. (CE) 1975/06, con successivo atto disciplinerà gli specifici inadempimenti, per i quali si procederà all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (CE) 1975/06.

CONDIZIONALITA’

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al

regime di Condizionalità in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ai fini del controllo del rispetto della Condizionalità per l'anno 2008 si richiamano inoltre gli artt. 19, 20 e 21 del Reg. (CE) 1975/06 nonché la deliberazione regionale n. 2162 del 27 dicembre 2007.

Per quanto concerne le annualità successive al 2008, dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la Condizionalità relative all'anno di riferimento.

ACCORDI AGROAMBIENTALI LOCALI

Il P.S.R. al punto 5.3.2.5. specifica che *“l'applicazione degli Accordi ... riguarda in particolare impegni sottoscritti da imprenditori agricoli relativi alle Misure 214, 216 e 221”*; pertanto sono da attribuire a terreni interessati dai medesimi Accordi, se vigenti all'atto della presentazione delle “domande di aiuto”, le priorità previste dai P.R.I.P. per la Misura 214.

INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Modena.

INFORMATIVA E TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà n. 34, e che il Responsabile dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Agricoltura Industria e Servizi Dott. Sergio Formenti. Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy” di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Agricoltura Industria e Servizi della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: <http://www.provincia.modena.it/>.